N. R.G. 25841/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI

SEZIONE VIII CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 19.03.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **25841/2023** promossa da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*)

Parte_2 (c.f. *C.F._2*)

Parte_3 c.f. *C.F._3*

Parte_4 (c.f. *C.F._4*)

Parte_5 (c.f. *C.F._5*) *tutti in proprio, quali congiunti e quali eredi della compianta* *Persona_1* , [redacted] *e* [redacted] rappresentati e difesi, congiuntamente e non, dagli Avv.ti [redacted] *Pt_6* *[...]* , *Parte_7* e *Parte_8* , elettivamente [redacted] alla [redacted] (c/o *CodiceFiscale_6*

ATTORI

contro

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1*) elettivamente domiciliato in presso il Difensore *Controparte_2*

CONVENUTO/I

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132 c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.

1. La sig.ra *Persona_1* all'epoca 46enne, affetta da obesità patologica di IV grado (BMI 54,06), si sottoponeva in data 21.09.2015 presso la Casa *CP_3* a un intervento di gastrectomia verticale (*Sleeve gastrectomy*), e veniva dimessa in discrete condizioni il 23.09.2015. Nei giorni successivi, la paziente avvertiva dolori addominali che la costringevano il 28.09.2015 al ricovero presso l'Ospedale [redacted] ove veniva sottoposta a relaparoscopia il 29.09.2015, per occlusione intestinale, con resezione di 1 metro di intestino; fissurazione intestinale il 13.10.2015 per perforazione digiunale.

Durante il ricovero presso l' *Controparte_4* venivano riscontrate una serie di infezioni nosocomiali da Stafilococco e Acinetobacter Baumannii, quest'ultimo isolato più volte da diversi campioni ed evidenziato per la prima volta in data 8.10.2015 su prelievo da catetere venoso centrale. Seguiva un progressivo decadimento delle condizioni di salute, fino al [redacted]

Gli eredi esperivano procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., in cui i CTU (Dott. *Persona_2* e Prof. *Per_3*) hanno accertato che il decesso è stato causato da sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS), associata ad insufficienza multiorgano e miocardite, determinate da infezioni di origine nosocomiale da Acinetobacter Baumannii (e coinfezione da Stafilococco); che l'infezione da Acinetobacter è di sicura genesi ospedaliera, essendo evidenziata dopo 10 giorni dall'ingresso in ospedale (la paziente risultava negativa agli esami culturali effettuati due giorni dopo il ricovero); che la resistente *[...] Parte_9* "*non ha assolto l'onere di provare di avere posto in essere ogni cautela e precauzione utile a realizzare e mantenere costante un'ottimale sanificazione della struttura, dei locali, degli ambienti, dei mezzi e del personale addetto*"; che "*Manca la documentazione dell'effettiva adozione di tutte le norme e misure tecniche previste*" per evitare o ridurre il rischio di infezioni nosocomiali; e infine che le infezioni nosocomiali

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

"*hanno inciso con modalità concausale, nella misura del 50%*", in sinergia con le complicanze chirurgiche (occlusione e perforazione intestinale), eventi avversi "*prevedibili, ma non prevenibili*", la cui insorgenza è stata altresì condizionata dall'originario quadro patologico della paziente.

Nel presente giudizio di merito agiscono *Parte_1* (marito), *Parte_2* *[...]* e *Pt_3* (figli), *Parte_4* (madre) e *Parte_5* (fratello) chiedendo la condanna dell' *Controparte_1* al risarcimento dei danni. *Iure hereditatis* chiedono risarcirsi il Danno terminale (biologico terminale e morale catastrofale) per 20 giorni di permanenza in vita tra le lesioni e il decesso, con personalizzazione massima: € 62.955,00 complessivi (da ripartire tra gli eredi secondo le quote legittime); *iure proprio* chiedono risarcirsi il danno da perdita del rapporto parentale quantificato (secondo le Tabelle di Milano 2024) in: € 375.456,00 per il marito; € 391.103,18 per ciascuno dei due figli; € 297.236,00 per la madre; € 122.256,00 per il fratello.

In subordine chiedono risarcirsi il danno da perdita di chances di sopravvivenza, da determinarsi in via equitativa.

Qualificano la responsabilità della convenuta in via principale come contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.; in subordine *ex lege* *Pt_10* (artt. 2043 e 2049 c.c.).

Si è costituita resistendo l' *Controparte_1*, eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto azionato *iure proprio* (avendo il danno *iure proprio* dei congiunti natura extracontrattuale, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2947, comma 1, c.c.), con *dies a quo* la data del [redacted] (momento in cui era divenuto percepibile il danno) e primo atto interruttivo la diffida del 7.06.2021; non applicandosi il termine di sei anni per fatto costituente reato (art. 2947, comma 3, c.c.) poiché il procedimento penale (RGNR [redacted] si è concluso con archiviazione che ha escluso profili di responsabilità penale. Evidenzia che anche la genesi del processo settico (infezione nosocomiale) è stata valutata come non costituente reato.

Contesta inoltre la sussistenza del nesso causale, rilevando che quando le probabilità che l'evento sia dipeso dalla colpa del sanitario sono pari a quelle dell'ipotesi contraria (50/50), non ricorre il criterio del "più probabile che non", sicché non è possibile né affermare né escludere che la condotta abbia cagionato la morte anticipata;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

In subordine chiede la riduzione proporzionale del risarcimento, richiamando Cass. nn. 21602/2025 e 2635/2025, “sceverando” il contributo causale delle complicanze chirurgiche (prevedibili ma non prevenibili) e delle condizioni patologiche pregresse della paziente.

Contesta sia l'an che il quantum del danno terminale, osservando che il diario clinico e il diario infermieristico attestano che la paziente era sedata, intubata e ventilata oppure in coma farmacologico, quindi non era vigile e non poteva percepire ciò che accadeva, mentre il danno catastrofale richiede la prova della "lucida percezione della fine". Contesta in ogni caso la sussistenza delle condizioni per la personalizzazione massima del danno terminale.

Contesta altresì il danno da perdita parentale, rilevando la sopravvivenza di numerosi componenti del nucleo primario (ben 5: due figli, il coniuge, la madre e il fratello) come elemento che riduce il danno; l’errore di calcolo, determinandosi una duplicazione tra i punti attribuiti per l’intensità della relazione affettiva e quelli attribuiti per la convivenza; nonché la mancata prova del *quid pluris* necessario (condivisione del tempo libero, degli hobby, del lavoro, dell’assistenza sanitaria, ecc.).

Chiede la rinnovazione o integrazione della CTU, contestandone l'illogicità e l'irrazionalità, in particolare l’attribuzione alla condotta medica di una efficienza causale del 50%, pari al "range massimo" degli studi citati dai CTU, senza tener conto adeguatamente delle scadenti condizioni di salute della paziente, e senza dar conto delle leggi scientifiche di copertura.

2. Così delimitato il *thema decidendum,* può procedersi allo scrutinio delle questioni controverse. L’eccezione preliminare di intervenuta prescrizione è infondata e va respinta, alla luce dei principi ripetutamente sanciti dalla giurisprudenza di legittimità: “*Con riferimento al termine di prescrizione applicabile in sede civile, occorre tenere conto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 2947 c.c., "1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.... 3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile."*

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

Questa Corte ha precisato, guardando al disposto dell'art. 2947 c.c., che la deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione - nella specie, quello indicato all'art. 2947, comma 3, c.c. - integra una controeccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, sempre che siano rispettate le preclusioni assertive delle parti, mentre, ove si basi su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del processo ordinario di cognizione, la sua deduzione è ammissibile nel corso del giudizio di primo grado e anche in quello di appello e, con il solo limite della non necessità di nuovi accertamenti di fatto, anche in quello di cassazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 05/02/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24260 del 03/11/2020; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016).

Ovviamente, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, all'azione civile di risarcimento si applica ugualmente, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2350 del 31/01/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24988 del 25/11/2014).

Allo stesso modo, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale, di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione, siccome astrattamente integrante gli estremi di un reato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25438 del 29/08/2023; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29641 del 12/12/2017), fermo restando che la decorrenza della prescrizione non opera dalla pronuncia di archiviazione, che non può essere equiparata ad una sentenza irrevocabile di proscioglimento (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6858 del 20/03/2018).

Come appena evidenziato, infatti, l'eccezione di prescrizione è una eccezione in senso stretto e la questione della durata della prescrizione è una eccezione in senso lato e, una volta che il

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

giudice individui il regime di prescrizione applicabile, sulla base della corretta qualificazione della domanda, la durata del regime prescrizionale ne consegue per legge" (**Cassazione civile sez. I, 08/01/2025, (ud. 10/10/2024- dep. 08/01/2025) - n. 375, in motivazione).**

Poiché la fattispecie che ci occupa integra senza dubbio un fatto teoricamente costituente reato (lesioni colpose; morte per conseguenza di altro delitto), di cui appaiono sussistere gli elementi costitutivi sia soggettivi (colpa) sia oggettivi (lesioni; morte; nesso causale), indipendentemente dall'esito del procedimento penale, il termine di prescrizione è quello di sei anni previsto dall'art. 2947 comma 3 c.c.. Il primo atto interruttivo (diffida del 7 giugno 2021) è dunque tempestivo rispetto al *dies a quo* [redacted].

3. Nel merito la domanda appare parzialmente fondata. Occorre al riguardo osservare che, vertendosi in tema di responsabilità civile da asserita *malpractice* medico-sanitaria, il punto cruciale era il nesso di causalità tra il danno subito e la condotta, asseritamente colposa perché negligente, imprudente, imperita, ascritta ai medici. Al riguardo si osserva quanto segue.

3.1. Sul nesso di causalità in generale, è ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ. 4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008) - oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", ed in materia di responsabilità civile, ove vige la regola del "più probabile che non". Nel primo caso, viene richiesta la necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica).

La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d. generale –

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell'*id quod plerumque accidit*) – dalla causalità c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta Dottrina ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico; vale a dire, si perviene all'accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto *normalmente adeguato a produrlo* (cfr. sul punto *ex plurimis* Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque, quando il danno, che non sia a rigore definibile quale *normale* conseguenza del fatto, realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. ad es.– sia consentito il rinvio – Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230). Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del "*più probabile che non*" (su cui *ex plurimis* v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576).

"*In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione"* (Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n.25805). In ogni caso, rammenta la giurisprudenza, tra la condotta (commissiva od omissiva) e l'evento lesivo "*deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso*" (Cass. 23915/2013).

3.2. Queste premesse di ordine generale vanno verificate ed integrate alla luce della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in subiecta materia, ormai consolidata sui seguenti principi: "*1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra un comportamento (dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente qualificabile in termini di damnum iniuria datum) e l'evento; 2) nell'individuazione di tale*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto oggettivata, da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di previsione insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito); 3) il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi causa dell'evento stesso; 4) il nesso di causalità giuridica è, per converso, relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per sè soli idonei a determinare l'evento, interrompono il nesso con il fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti; 5) la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l'aspetto della individuazione del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri a) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi; b) di logica, se appare non praticabile (o insufficientemente praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura; con l'ulteriore precisazione che, nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare - quanto al profilo probabilistico - rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini, accertare il collegamento evento / comportamento omissivo in termini di probabilità inversa, onde inferire che l'incidenza del comportamento omesso si pone in relazione non / probabilistica con l'evento (che, dunque, si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse stato posto in essere), a prescindere, ancora, dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente" (Cass. n. 7997 del 2005).

In definitiva, nell'ambito della responsabilità civile medica il nesso causale in senso materiale suppone che rispetto all'evento dannoso la condotta commissiva od omissiva del sanitario (riferibile alla struttura, che opera attraverso di esso) si ponga come antecedente necessario, anche in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell'evento (cfr. Cass. 20904/2013). Più recentemente la Cassazione ha così avuto modo di osservare che "*In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata la ***prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del*** **|l'evento (nel caso di specie:decesso, n.d.r.)|** ***all'operato dei sanitari"*** (Cassazione civile sez. III, 31/07/2024, n.21511, in un caso in cui risultava accertato che, quand'anche i medici si fossero tempestivamente attivati con gli opportuni accertamenti specialistici e con l'intervento più appropriato (nel caso di specie: induzione al parto), l'evento lesivo – morte – si sarebbe comunque verificato a causa delle patologie pregresse).

Più in dettaglio, è stato ribadito che *"Il creditore […] è tenuto a provare, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e il danno lamentato. Successivamente a tanto sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. "Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle". Di norma […]"la causalità materiale (...) non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento (...). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perché, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore". Quando però viene in considerazione una prestazione professionale, ove "l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (...) la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento (...). Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva (...). Persiste, nonostante l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di inadempimento. ***Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico*** *sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica (...)"* (Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, (ud. 08/06/2022, dep. 09/11/2022), n.32972).

Ancora, ed infine: "*In tema di responsabilità sanitaria, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario*" (Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7074).

3.3. La lunga premessa svolta è necessaria per chiarire cosa, in applicazione dei suddetti principi, gli odierni attori fossero tenuti a provare: il nesso causale, sul piano naturalistico, non tra la condotta dei sanitari e direttamente la morte della loro congiunta, bensì, e piuttosto, tra la condotta dei sanitari e l' "aggravamento" di quel rischio. In altri termini: posto che la condizione del paziente presentava profili di un certo rischio, il concetto di "aggravamento della condizione patologica" o di "insorgere di nuove patologie" si declina appunto come aumento del rischio di verificazione dell'evento lesivo, rischio già insito e caratterizzante la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

condizione del paziente al momento della presa in carico; ed è tale aumento del rischio che va inteso come terminale diretto della relazione causale con l'inadempimento ascritto. In altri termini e più chiaramente. Parte attrice aveva l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra quell' aggravamento del rischio e la condotta dei medici; mentre, posto che il danno evento morte non è immanente all'inadempimento allegato, aveva anche l'onere di provare quella connessione, e di provarla sul piano meramente naturalistico, dimostrando – giudizio controfattuale – che c'era almeno una condotta alternativa lecita in grado di evitare, con elevata probabilità logica, il decesso della congiunta. Parte convenuta, di contro, aveva l'onere di provare, alternativamente, l'esatto adempimento (cioè che la condotta tenuta fosse l'unica lecita) o l'insussistenza del nesso causale per concomitanza di un fattore causale esterno sopravvenuto, imprevisto e/o imprevedibile, e comunque inevitabile, di per sé idoneo a determinare l'evento.

In tema di concorso di fattori causali recentemente la Corte ha avuto modo di chiarire che "*In tema di responsabilità civile il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del più probabile che no. Nel caso si tratti di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre concause, il ricordato principio di diritto è specificato nel modo seguente: qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente e del più probabile che non. Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. Con la conseguenza che il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti"* (Cass. Cassazione civile sez. III, 26/04/2023, n.10978) "*Non serve dunque — ha*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

evidenziato la Suprema Corte — né la certezza, né una elevata probabilità, come assunto dalla Corte di merito, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. Ciò si spiega per il fatto che le probabilità numeriche di un fatto (che la cosa abbia concorso al danno) non necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la tesi X e quella contraria Y, non necessariamente la loro somma porta al 100% (nel senso che la prima è data al 60% e l'altra al 40%, ad esempio). Ciò accade perché c'è sempre spazio per altre spiegazioni, molto meno probabili, che sono date ad una percentuale minore. Così che, scartate queste ultime, può accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore e quella sostenuta dal convenuto, abbiano l'una il 30% e l'altra il 20%: la regola del più probabile che no, porta ad affermare come fondata la prima delle due, anche se non caratterizzata da una elevata probabilità, come ha preteso la Corte di merito, quanto piuttosto di una probabilità maggiore dell'altra ipotesi." (ibidem). Questi principi risolvono il caso, perché la concomitanza 50-50 non significa affatto impossibilità di stabilire quale causa sia prevalente: non si tratta, come nel processo penale, di raggiungere l' "al di là di ogni ragionevole dubbio". Si tratta invece di soppesare le due cause: l'una, per così dire, naturale, cioè le complicazioni dell'intervento e le patologie pregresse della paziente; l'altra, iatrogena, costituita dalle infezioni contratte in ospedale. L'argomento dell *Cont* palesa la sua intrinseca fallacia ed illogicità sol che si consideri come non si tratti di svolgere un raffronto probabilistico (come se si dicesse: c'era il 50% di possibilità/probabilità che morisse per le complicazioni dell'intervento e per le patologie pregresse, e il 50% che morisse per le infezioni, dunque non è possibile stabilire cosa prevalga), bensì di prendere atto che le infezioni nosocomiali hanno svolto un'efficienza causale stimabile intorno al 50%, costituendo pertanto una causa sopravvenuta **di per sé idonea a determinare l'evento morte**. E poiché nel concorso tra cause naturali – e tali dobbiamo considerare le complicanze di un intervento su cui la condotta medica è assolutamente esente da colpa – e cause umane – e tali dobbiamo considerare invece le infezioni nosocomiali, quali eventi prevedibili, prevenibili ed evitabili con l'ordinaria diligenza, il che non è viceversa avvenuto – queste ultime prevalgono e assorbono le prime, secondo i noti principi, le si deve considerare necessariamente cause del decesso e in quanto tali fonte di responsabilità.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

4. La giurisprudenza di legittimità ha ancor recentemente ribadito i "*principi enunciati da questa Corte in tema di infezioni nosocomiali, secondo i quali l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria deve essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della c.d. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, deve essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria) (Cass. 3/03/2023, n. 6386)"* (Cassazione civile sez. III, 25/06/2025, (ud. 24/04/2025- dep. 25/06/2025) - n. 17145, in motivazione).

La Corte ha altresì chiarito che "*la responsabilità della struttura sanitaria per infezioni nosocomiali, non avendo natura oggettiva, esige, però – a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero – che la struttura provi di avere adottato tutte le misure utili alla prevenzione della stessa, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (Cass. 3/03/2023, n. 6386, cit.; Cass. 13/06/2023, n.16900)"* (Cassazione civile sez. III, 25/06/2025, (ud. 24/04/2025- dep. 25/06/2025) - n. 17145, in motivazione).

Alla luce di tali principi, essendo indiscutibile che le infezioni siano state contratte durante la degenza (la signora era negativa agli esami colturali all'ingresso in ospedale), e non

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

avendo la convenuta fornito la prova contraria nei modi e termini di cui sopra, la responsabilità va affermata. Solo per completezza di motivazione si precisa che si ritiene pressoché superfluo specificare se si tratti di responsabilità contrattuale (senz'altro nei confronti della defunta: è sufficiente richiamare la nota tesi degli obblighi di protezione, su cui – sia consentito il rinvio – [redacted] 11/2015, n. 827, su Dejure.it) ovvero extracontrattuale (nei confronti degli odierni attori per il danno patito *jure proprio*), poiché, risolte favorevolmente per gli attori le questioni della prescrizione e dell'onere probatorio, la questione assume una portata meramente nominalistica.

5. Il danno *iure hereditatis* è stato provato ma solo parzialmente nei modi e termini in cui è stato prospettato dagli attori. Si discute di danno morale catastrofale, che è quello subito per effetto della "lucida agonia", cioè della consapevolezza della fine imminente. "*In tema di risarcimento del danno, se esiste un pur minimo lasso di tempo nel quale il soggetto è rimasto in vita con la manifesta coscienza della propria morte imminente, deve essere risarcito, anche nel rispetto del diritto alla dignità della persona umana ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, il danno non patrimoniale "che sussiste allora ineludibilmente sia sotto il profilo stricto sensu biologico sia sotto il profilo morale". Pertanto, se la vittima è stata cosciente dalla propria morte anche per un lasso di tempo brevissimo ed è provata tale circostanza, agli eredi spetta il danno terminale patito dalla stessa.*" (Cassazione civile sez. III, 23/10/2018, n. 26727); "*In caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.*" (Cassazione civile sez. III, 5/05/2021, n. 11719). Ora, nessuno potrà mai sapere se e quanto la compianta sig.ra *Pt_5* abbia percepito l'approssimarsi della morte, con il suo carico di angoscia e di dolore. In sede giudiziaria non

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

si può che basarsi sugli elementi di prova e sulle regole processuali che li governano. Abbiamo una cartella clinica, prova documentale a fede privilegiata (atto pubblico) – che rendeva pertanto inammissibili le prove orali a confutazione, in difetto di querela di falso – in cui da nessuna parte è annotato che la sig.ra fosse cosciente o in grado di riconoscere i familiari o che abbia pianto. Nonostante ripetuti (ed estremamente impegnativi, viste le pessime grafie) tentativi di decifrazione degli allegati 19.1, 19.2, 19.3 all'atto introduttivo, tutte le annotazioni riportano che la sig.ra era sedata, non valutabile dal punto di vista neurologico, intubata, in condizioni sempre estremamente gravi o critiche, o in coma farmacologico. Non sono indicati segni di ripresa, di interazione, di risposta agli stimoli esterni; non c'è nulla che possa indicare o suggerire un "risveglio" della signora o un suo moto di coscienza e di lucidità (ed è peraltro auspicabile che sia andata effettivamente così). Le prove orali non sono state ammesse, e d'altra parte non era possibile ammetterle. Il danno catastrofale, perciò, non è provato.

Non così per il danno biologico terminale, "*pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.*" (Cassazione civile sez. III, 5/05/2021, n. 11719). Da ultimo la Cassazione ha chiarito che "*In tema di responsabilità sanitaria, il danno biologico terminale, inteso come pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel lasso di tempo intercorrente tra la lesione mortale e il decesso, costituisce danno di natura temporanea, massimamente grave e intenso ma ontologicamente distinto dal danno da invalidità permanente, sicché non può essere liquidato parametrandolo alle percentuali di invalidità stabilizzate proprie del danno permanente, dovendosi invece procedere a liquidazione equitativa che valorizzi la peculiare intensità e progressività della sofferenza fino alla morte, evitando quantificazioni meramente simboliche ma anche esiti di fatto punitivi. La componente morale del danno terminale, consistente nella sofferenza interiore derivante dalla consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine (c.d. danno catastrofale o da lucida agonia), deve essere tenuta concettualmente distinta dal danno biologico terminale e oggetto di autonoma valutazione e liquidazione equitativa, sulla base di chiari e logici parametri specificamente motivati, indipendentemente dalla durata dell'intervallo tra lesione e decesso*" (Cassazione civile sez. III, 12/03/2026, n. 5677).

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

Liquidazione equitativa, dunque, che assume come parametro di riferimento le tabelle milanesi nell'ultima versione (2024) (non si sono reperite altre fonti sul punto). Esse prevedono per i primi 3 giorni € 35.247,00, cioè l'importo massimo, che già riflette la massima gravità delle prime giornate; mentre per i giorni dal 4° al 20° occorre fare riferimento al valore base giornaliero, per complessivi € 18.472,00 complessivi per il periodo standard; per un totale di Euro 53.719,00 a titolo di danno biologico terminale, che si devolve *jure hereditatis* agli attori eredi, secondo le quote di legittima (concorso del coniuge con due figli, dunque 1/3 ciascuno), nella misura di Euro 17.906,33 ciascuno.

6. Sul danno da perdita del rapporto parentale occorre richiamare i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità e di merito.

"Secondo principio ormai consolidato nella più recente giurisprudenza di questa Corte, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (v. Cass. nn. 10579, 26300, 26301 e 33005 del 2021, n. 11689 del 2022). Adeguate a tali esigenze sono state ritenute le tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma, prima che quelle del Tribunale di Milano adeguasse le proprie ai criteri sopra indicati, come poi di fatto avvenuto con la versione aggiornata al 2022." (**Cassazione civile sez. III, 10/12/2025, n. 32071).**

"Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

la sentenza di merito che, in relazione alla domanda avanzata dai genitori per la morte del proprio figlio di quattro anni, rimasto schiacciato da un cancello scorrevole fuoriuscito dai binari dopo l'apertura da parte della madre, aveva riconosciuto la personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale oltre il limite tabellare, in considerazione della violenta drammaticità dell'evento morte e degli specifici riflessi del presumibile senso di colpa sviluppato dalla donna)." (Cassazione civile sez. III, 27/07/2025, n. 21573); *"non è necessario che sia data prova del radicale sconvolgimento delle abitudini di vita trattandosi di pregiudizio, che, laddove sussistente, rileva esclusivamente come fattore di personalizzazione, nel senso che giustifica la liquidazione di un importo superiore a quello costituente il valore base normalmente previsto dalla tabella.*" (Corte appello Genova sez. II, 18/01/2022, n. 57).
Poiché gli attori sono sia i membri della famiglia nucleare (marito e due figli) sia i membri della famiglia di origine (madre e fratello), occorre svolgere ulteriori considerazioni.

È sempre stato orientamento costante (e convinto) di questo giudice che questo danno consista nella perdita di un affetto, non di una convivenza. La Cassazione si è recentemente attestata su tale principio, osservando che "*La morte di una persona causata da un illecito determina essa sola la presunzione ex art. 2727 c.c. dell'insorgenza di una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti. In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare e provare il danno in sede giudiziale anche solo su base presuntiva, poiché è l'intensità del legame parentale con la vittima a dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo e, con essa, la sofferenza patita per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così delineato dagli interpreti - ricondotto a presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal danneggiato -* ***grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio****, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo*" (Cassazione civile sez. III, 24/10/2025, n.28255).

Ne risultano i seguenti importi:

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

I) *Parte_1*

QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha **52 anni** ed è **coniuge** della vittima
La vittima aveva **46 anni** al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti **2 familiari**

SVILUPPO del CALCOLO	
Tabella di riferimento:	**2024**
Valore del Punto Base:	**€ 3.911,00**
Punti in base all'età del congiunto:	**18**
Punti in base all'età della vittima:	**20**
Punti per convivenza tra congiunto e vittima:	**16**
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:	**12**
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):	**30**
Punti totali riconosciuti:	**96**
IMPORTO del RISARCIMENTO	**€ 375.456,00**

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Il valore massimo riconosciuto alla qualità/intensità della relazione appare giustificato dalla considerazione del valore del rapporto di coniugio, dall'intensità dell'affetto che lega marito e moglie, dal senso devastante della perdita anche per i modi e termini in cui si è verificata. Sono tutte circostanze che possono affermarsi presuntivamente, restando onere di chi le contesti fornire elementi di prova contrari (che lascino cioè inferire non solo e non tanto tensioni nella coppia – che sarebbero, anche quelle, fisiologiche – quanto piuttosto sentimenti contrari: astio, malanimo, disaffezione, odio).

Stesso discorso per i figli, cui la madre è stata strappata in un' età in cui il distacco è ancora più esiziale e foriero di conseguenze permanenti:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

II) *Parte_2*

QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha **17 anni**, è **figlio** della vittima ed era **convivente**
La vittima aveva **46 anni** al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti **2 familiari**

SVILUPPO del CALCOLO	
Tabella di riferimento:	**2024**
Valore del Punto Base:	**€ 3.911,00**
Punti in base all'età del congiunto:	**26**
Punti in base all'età della vittima:	**20**
Punti per convivenza tra congiunto e vittima:	**16**
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:	**12**
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):	**30**
Punti totali riconosciuti:	**104**
Risarcimento calcolato	**€ 406.744,00**
IMPORTO del RISARCIMENTO (*)	**€ 391.103,00**

() Importo ridotto perché superiore al tetto massimo.*

Stesso discorso per il fratello minore:

III) *Parte_3*

QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha **15 anni**, è **figlio** della vittima ed era **convivente**
La vittima aveva **46 anni** al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti **2 familiari**

SVILUPPO del CALCOLO	
Tabella di riferimento:	**2024**
Valore del Punto Base:	**€ 3.911,00**
Punti in base all'età del congiunto:	**26**
Punti in base all'età della vittima:	**20**
Punti per convivenza tra congiunto e vittima:	**16**
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:	**12**
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):	**30**
Punti totali riconosciuti:	**104**
Risarcimento calcolato	**€ 406.744,00**
IMPORTO del RISARCIMENTO (*)	**€ 391.103,00**

() Importo ridotto perché superiore al tetto massimo.*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

IV) *Parte_4*

QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha **77 anni**, è **genitore** della vittima e **non era convivente**
La vittima aveva **46 anni** al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti **più di 3 familiari**

SVILUPPO del CALCOLO	
Tabella di riferimento:	**2024**
Valore del Punto Base:	**€ 3.911,00**
Punti in base all'età del congiunto:	**12**
Punti in base all'età della vittima:	**20**
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):	**30**
Punti totali riconosciuti:	**62**
IMPORTO del RISARCIMENTO	**€ 242.482,00**

V) *Controparte_5*

QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha **44 anni**, è **fratello** della vittima e **non era convivente**
La vittima aveva **46 anni** al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti **più di 3 familiari**

SVILUPPO del CALCOLO	
Tabella di riferimento:	**2024**
Valore del Punto Base:	**€ 1.698,00**
Punti in base all'età del congiunto:	**14**
Punti in base all'età della vittima:	**14**
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):	**30**
Punti totali riconosciuti:	**58**
IMPORTO del RISARCIMENTO	**€ 98.484,00**

Sul legame affettivo tra la vittima, la madre e il fratello, trattandosi di famiglia di origine, ed essendo allegato un rapporto di frequentazione pressoché quotidiano per la

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

vicinanza tra le abitazioni, la contestazione della convenuta appare sterile. Si richiama, ancora una volta, Cassazione civile sez. III, 24/10/2025, n.28255.

Riepilogando, le obbligazioni risarcitorie restano così definitivamente fissate:

- per *Parte_1* (coniuge), Euro **393.442,33** di cui 17.903,33 pari a 1/3 del danno biologico terminale della defunta, *iure hereditatis*, ed Euro 375.456,00 per danno da perdita del rapporto parentale;
- per *Parte_2* (figlio), Euro **409.009,33** di cui 17.903,33 pari a 1/3 del danno biologico terminale della defunta, *iure hereditatis*, ed Euro 391.103,00 per danno da perdita del rapporto parentale;
- per *Parte_3* (figlio), Euro **409.009,33** di cui 17.903,33 pari a 1/3 del danno biologico terminale della defunta, *iure hereditatis*, ed Euro 391.103,00 per danno da perdita del rapporto parentale;
- per *Parte_4* (madre), Euro 242.482,00 per danno da perdita del rapporto parentale;
- per *Controparte_5* (fratello), Euro 98.484,00 per danno da perdita del rapporto parentale.

Su tutti questi importi andranno riconosciuti interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto [redacted] all'effettivo soddisfo, trattandosi di obbligazione da fatto illecito.

Le spese si liquidano secondo soccombenza, alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014 ss.mm.ii.(valore della controversia: scaglione tra 1 e 2 milioni; numero di parti; valori tra medi e massimi vista la complessità oggettiva sia in fatto sia in diritto), in complessivi Euro 70.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti, incluse spese del procedimento di ATP, con distrazione in favore dei Procuratori antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accerta e dichiara la responsabilità della convenuta nella morte della sig.ra *[...]* *Per_1*, per le ragioni esposte in motivazione; e per l'effetto

Condanna la convenuta *Controparte_1* al risarcimento dei danni patiti dagli attori, così definitivamente liquidati:

- per *Parte_1* (coniuge), Euro **393.442,33** di cui 17.903,33 pari a 1/3 del

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648

danno biologico terminale della defunta, *iure hereditatis*, ed Euro 375.456,00 per danno da perdita del rapporto parentale;

- per *Parte_2* (figlio), Euro **409.009,33** di cui 17.903,33 pari a 1/3 del danno biologico terminale della defunta, *iure hereditatis*, ed Euro 391.103,00 per danno da perdita del rapporto parentale;

- per *Parte_3* (figlio), Euro **409.009,33** di cui 17.903,33 pari a 1/3 del danno biologico terminale della defunta, *iure hereditatis*, ed Euro 391.103,00 per danno da perdita del rapporto parentale;

- per *Parte_4* (madre), Euro 242.482,00 per danno da perdita del rapporto parentale;

- per *Controparte_5* (fratello), Euro 98.484,00 per danno da perdita del rapporto parentale;

importi tutti sui quali andranno aggiunti interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto [redacted] all'effettivo soddisfo, trattandosi di obbligazione da fatto illecito;

Condanna altresì la convenuta *Controparte_1* alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano per le ragioni esposte in motivazione in € 70.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti, con distrazione in favore dei Procuratori antistatari.

Napoli, 24 maggio 2026

Il Giudice

dott. Antonino Fazio

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-648